

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Con la Legge 20 maggio 2016 n° 76 sono state istituite e regolamentate **le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso**.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all' Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. L'unione civile è così iscritta nei Registri dello Stato Civile ed è certificata.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n° 144 è stato poi approvato il regolamento recante le norme transitorie necessarie in attesa dell'adeguamento dell'Ordinamento di Stato Civile , dando quindi operatività alla norma.

Diritti - doveri e prerogative

Con la costituzione dell'Unione Civile le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, a ciascuna delle parti spetta di attuare l'indirizzo concordato. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni. Mediante dichiarazione all' Ufficiale di Stato Civile le parti possono stabilire di assumere, per tutta la durata dell'unione un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se diverso, facendone dichiarazione (il cambio di cognome comporta inevitabilmente la necessità di aggiornare codice fiscale e documenti personali, oltre all'obbligo delle comunicazione ai soggetti interessati).

la costituzione dell' Unione Civile

il procedimento si compone dei due distinti atti sotto indicati, da programmare a distanza di almeno 15 giorni **e per i quali occorre concordare un appuntamento**

- **richiesta congiunta all'Ufficiale di Stato Civile di un comune di propria scelta**
- **costituzione dell'Unione Civile dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile ed a due testimoni**

Nei 15 giorni intercorrenti sono eseguite le verifiche di rito.

Requisiti

Le parti devono avere maggiore età e stesso sesso e dichiarare l'assenza di cause impeditive

Sono cause impeditive all'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunciata sentenza di proscioglimento.

E' possibile utilizzare gli stessi luoghi previsti per la celebrazione del matrimonio civile alle stesse tariffe

Cessazione dell' Unione Civile

La morte determina lo scioglimento dell' Unione Civile.

L'Unione Civile si scioglie inoltre quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile. In tale caso la domanda di scioglimento è proposta trascorsi 3 mesi dalla manifestazione di questa volontà.

Trascrizione del matrimonio avvenuto all'estero

Le persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero, possono richiederne la trascrizione nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Alla richiesta deve essere allegato il documento dell' Autorità estera, in originale, legalizzato e tradotto.

Il matrimonio estero è trascritto nel Registro delle Unioni Civili ed avrà pertanto gli effetti che sono stati previsti per questo istituto dalla Legge 20 maggio 2016 n° 76, a decorrere dalla data della sua celebrazione.